

**REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DI ANCI LOMBARDIA**

(approvato in data 4 luglio 2014 dal Consiglio Direttivo Regionale)

Art. 1

Organo elettivo

- 1) Spetta all'Assemblea Regionale in seduta Congressuale, secondo quanto previsto dallo Statuto di ANCI Lombardia all'Art 13, lettere c) e d), eleggere:
 1. il Presidente;
 2. il Consiglio Direttivo;

Art. 2

Modalità Convocazione Assemblea

- 1) L'assemblea è convocata secondo le modalità indicate dall' art. 12 dello Statuto (Convocazione dell'Assemblea Regionale in seduta Congressuale), il quale prevede che:
 1. L'Assemblea Regionale in seduta Congressuale:
 - a) è convocata dal Presidente della Associazione, salvo esigenze di ordine straordinario regionale, ogni cinque anni in preparazione dell'Assemblea Congressuale di ANCI, nell'anno della consultazione elettorale amministrativa di maggiore ampiezza relativamente ai comuni lombardi;
 - b) può essere convocata dal Presidente su richiesta sottoscritta da parte di 1/10 (un decimo) dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 28;
 - c) la convocazione da parte del Presidente deve avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione, salvo quanto definito dal Regolamento congressuale di ANCI;
 - d) la convocazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ordine del giorno, al fine di affrontare temi di interesse generale del sistema delle autonomie locali, di determinare gli indirizzi programmatici pluriennali e strategici dell'Associazione e di procedere al rinnovo delle cariche sociali.
 - e) Il termine di convocazione può essere ridotto alla metà nel caso in cui, essendo la convocazione funzionale allo svolgimento dell'Assemblea Congressuale di ANCI, tale ultima assemblea sia convocata con preavviso non superiore a 30 giorni ai sensi dello Statuto di ANCI;
 - f) l'avviso di convocazione – contenente l'ordine del giorno, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione – deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata (PEC), a tutti gli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea;
 - g) l'Assemblea Regionale Congressuale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno (1/3) un terzo degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea Regionale Congressuale è validamente costituita con la presenza di 1/20 (un ventesimo) degli associati, anche nel caso di votazioni in merito a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett.c). Le

- determinazioni dell'Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea;
- h) ogni associato può essere formalmente delegato a rappresentare nell'Assemblea Regionale in seduta Congressuale non più di un altro associato, salvo quanto diversamente stabilito dal Regolamento congressuale di ANCI in caso di Assemblea Congressuale Regionale convocata in preparazione dell'Assemblea Congressuale di ANCI;
 - i) ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea Regionale Congressuale sono considerati presenti gli associati rappresentati da altri associati muniti di regolare delega.
2. I lavori dell'Assemblea Regionale Congressuale sono aperti dal Presidente della Associazione che sovrintende alla nomina, a maggioranza dei presenti, del Presidente dell'Assemblea, da individuarsi tra gli associati presenti.
 3. Il Presidente dell'Assemblea Congressuale così nominato procede:
 - a) alla costituzione di un Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Congressuale composto dal Presidente e dai Vice Presidenti dell'ANCI Lombardia, dal Rappresentante di ANCI, se presente, e da tre associati da lui stesso nominati;
 - b) alla nomina di una Commissione composta da tre scrutatori che si occuperanno delle operazioni di verifica dei poteri, delle attività strumentali alla votazione, dello spoglio delle preferenze espresse dai partecipanti all'Assemblea e della pubblicazione dei relativi risultati.
 4. All'Assemblea Regionale Congressuale partecipano con funzioni consultive, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia computata ai fini della valida costituzione dell'Assemblea, i componenti del Consiglio Direttivo, che non siano rappresentanti di Enti, e del Collegio dei Revisori legali.
 5. Salvo quanto previsto dal successivo art. 28, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 3

Requisiti per l'elezione negli Organi

- 1) Può essere eletto alla carica di Presidente della Associazione solo chi ricopra la carica di Sindaco di un Comune associato.
- 2) Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli Enti locali da cui provengono o esercitano la rappresentanza legale di altro Ente associato.

Art. 4

Composizione delle liste

L' art. 14 Statuto (Elezione del Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo) prevede che:

1. Al candidato Presidente è collegata una lista di consiglieri composta da un numero massimo di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio Direttivo e minimo pari ai 2/3 dei componenti da eleggere.

2. Ogni lista deve essere composta in modo tale che nelle prime posizioni siano rappresentati tutti i diversi ambiti provinciali, dal territorio provinciale che esprime più associati sino a quello che ne esprime di meno.
3. Ogni lista deve inoltre favorire, almeno nella misura percentuale di 1/3, la rappresentanza di ciascun genere.

Art. 5

Presentazione delle liste

- 1) ANCI Lombardia unitamente alla convocazione, mette a disposizione degli Associati l'elenco dei Comuni aderenti suddiviso per Province e comunica il numero minimo e massimo di componenti del Consiglio Direttivo da eleggere;
- 2) Le liste devono essere depositate o pervenire via P.E.C. presso la sede di ANCI Lombardia entro le ore 10,00, del giorno antecedente la convocazione dell'Assemblea Congressuale da parte di almeno dieci associati;
- 3) Le sottoscrizioni delle liste devono essere depositate all'Ufficio elettorale costituito presso la sede della Assemblea Congressuale entro le ore 10,00 del giorno di convocazione;
- 4) Le sottoscrizioni delle liste devono essere, nel numero complessivo, non inferiori al 3% e non superiori al 10% degli associati;
- 5) I sostenitori delle liste non possono sottoscrivere più di una lista.

Art. 6

Modalità di votazione

- 1) L'elezione dei Componenti del Consiglio delle Autonomie Locali avviene nella giornata di convocazione dell'Assemblea e, in caso di presentazione di più liste, i seggi saranno aperti dalle ore 11,30 alle ore 13.00.
- 2) L'Assemblea nomina 3 (tre) Scrutatori di Seggio.
- 3) Gli scrutatori costituiscono l'Ufficio elettorale ed eleggono nel proprio seno il Presidente del seggio.
- 4) Il Presidente del seggio e gli Scrutatori procedono alla vidimazione delle schede per l'elezione del Presidente di ANCI Lombardia e del Consiglio Direttivo.
- 5) Ciascun associato ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente. E' consentita la delega fra associati per un massimo di n. 1 delega al medesimo associato.
- 6) È proclamato Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.
- 7) Alla lista collegata con il Presidente eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi del Consiglio Direttivo; il restante terzo è ripartito fra le altre liste in proporzione ai voti ricevuti.
- 8) Sono proclamati eletti in seno al Consiglio Direttivo i candidati che in ogni lista occupino le posizioni precedenti o uguali al numero dei seggi assegnato alla lista medesima.

- 9) Nel caso sia presentata una sola lista vengono eletti tutti i candidati della stessa, qualsiasi sia il numero di candidati.
- 10) Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e una volta terminate si procede immediatamente allo spoglio. Nel caso in cui sia presentata una sola lista si può procedere a votazione palese.
- 11) Alla chiusura del seggio i Componenti dell'Ufficio elettorale procedono immediatamente allo spoglio delle schede ed alla proclamazione degli eletti.
- 12) A cura del Presidente dell'ufficio elettorale del Seggio, sono trasmessi ad ANCI i verbali contenenti gli elementi indispensabili per documentare il regolare svolgimento dei lavori ed i risultati delle votazioni.

Art. 7

Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento elettorale e per l'elezione dei delegati all'Assemblea Congressuale Nazionale si fa riferimento al Regolamento e allo Statuto di ANCI ed a quello di ANCI Lombardia.